DECISIONE (PESC) 2026/761 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2026

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate beniniane

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ([1]) istituisce lo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility* — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri dell'Unione delle azioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, vale a dire Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.

(3) Nel contesto della crisi che ha colpito il Sahel centrale, nel quadro di un approccio integrato, il rafforzamento delle forze di difesa e di sicurezza del Benin è riconosciuto come un obiettivo fondamentale dell'Unione a sostegno degli sforzi di stabilizzazione nel paese.

(4) Il 7 ottobre 2025, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Benin affinché l'Unione assista le forze armate beniniane con la fornitura di ulteriori attrezzature essenziali e formazioni al fine di rafforzare le capacità operative e di formazione delle unità militari schierate nel Benin settentrionale nell'ambito dell'operazione Mirador, al fine di sostenerne gli sforzi tesi a contenere l'espansione della minaccia rappresentata dai gruppi armati non statali provenienti dal Burkina Faso e dal Niger e di contrastare e ridurre le opportunità di tali gruppi di commettere attacchi terroristici.

(5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([2]), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

(6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

([1]) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).

([2]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).